



Roma, 22 GIU. 2001

Ministero della Sanità

Direzione Generale della Prevenzione  
(già Dipartimento della Prevenzione) Ufficio IV

N.° SPV 4/H-DJ/466

Richiesta al Foglio del

N.° \_\_\_\_\_

Unione Italiana Ciechi  
Via Borgognona, 38  
00187 ROMA

Unione Italiana Ciechi Onlus  
Prot: 14616/2001 del 12/07/2001

OGGETTO: Interpretazione delle norme riguardanti i non vedenti.

In riferimento alla richiesta di chiarimenti interpretativi riguardanti l'esatta individuazione della categoria di persone in oggetto, si rappresenta quanto segue.

Questo Ministero ritiene che, per quanto concerne la definizione di *non vedenti* si debba fare riferimento all'art. 1, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili", che così recita: "(...) si intendono per non vedenti coloro che sono colpiti da cecità assoluta o hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi, con eventuale correzione".

Nella categoria appena descritta, sono compresi i soggetti indicati agli articoli 2 (ciechi totali), 3 (ciechi parziali) e 4 (ipovedenti gravi) della legge 3 aprile 2001, n. 138 "Classificazione e quantificazione delle minorazioni visive e norme in materia di accertamenti oculistici".

/ Il Direttore Generale  
(Dott. Fabrizio Oleari)